

## **STATUTO**

### **DENOMINAZIONE**

#### **Art. 1**

MUTUA ARTIERI, Società di Mutuo Soccorso, è una Società che ha per scopo la solidarietà e il mutuo soccorso senza fine di lucro. Essa venne costituita il 22 agosto 1852 con la denominazione "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEGLI ARTIERI DI ROVERETO". Essa è regolata dalla L. 15 aprile 1886 n. 3818 e s.m..

### **SEDE E DURATA**

#### **Art. 2**

La Società ha durata fino al 31.12.2070 (trentun dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata. Ha la sua sede legale in Trento e con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie ed uffici in altre località.

### **SCOPI**

#### **Art. 3**

MUTUA ARTIERI è una Società di Mutuo Soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera, senza alcun scopo di lucro, a favore dei propri soci e loro familiari, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario. Essa si propone di perseguire finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promossi anche da associazioni di categoria, da contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti;

f) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici;  
g) promuovere e realizzare attività di micro-credito, nei modi previsti dalla normativa vigente e con l'espressa esclusione di qualsivoglia attività bancaria.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società:

1) può stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie;

2) può stipulare accordi:

- con società di servizi specializzate nel settore sanitario e assicurativo;

- con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;

- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;

- con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;

- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale;

4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Società, inoltre, può promuovere la costituzione di altre Società o assumere interessenze, partecipazioni in enti o Società che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione.

## **SOCI -AMMISSIONE -SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE - RECESSO-ESCLUSIONE-DECADENZA-DOVERI E DIRITTI**

### **Art. 4 - Soci**

#### **Numero, categorie e requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1) soci ordinari;

2) soci ordinari convenzionati;

3) soci onorari;

4) soci sostenitori.

Sono soci ordinari tutti i cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia,

che accettano integralmente le norme statutarie e del regolamento applicativo approvato dall'assemblea.

Sono **soci ordinari convenzionati** altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

Sono **soci onorari** le persone fisiche e giuridiche (cooperative, mutue, associazioni culturali, enti morali e locali) che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità della Mutua e siano in grado di contribuire alla sua crescita.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Ammissione a socio**

Possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo, e che, all'atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e della eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva tramite enti, associazioni, sindacati, aziende e fondi ai quali, per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, compresi gli importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi e dell'eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci.

Qualora cessi il rapporto sociale con un socio ordinario convenzionato i soci del medesimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

#### **Scioglimento del rapporto sociale.**

Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza - determina la

risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

#### **Recesso del socio**

Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili, ferma l'eventuale diversa disciplina per i soci ordinari convenzionati prevista nel regolamento disciplinante lo scambio mutualistico con i soci dei soci ordinari convenzionati.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

#### **Esclusione del socio**

##### **Cause**

Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale risultasse:

- a) che è stato condannato anche in via non definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua;
- f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

##### **Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera**

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di

ricevimento o altro mezzo idoneo che ne garantisca la conoscibilità.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

#### **Effetti dell'esclusione**

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

#### **Decadenza da socio**

Il socio che, anche dopo sollecito da parte della Società, è moroso per sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

### **Art. 5 -Doveri**

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari.

### **Art. 6 -Diritti**

#### **Soci ordinari**

Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi.

I soci ordinari, sempre se in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal regolamento applicativo;
- b) i dipendenti della Società;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

#### **Soci ordinari convenzionati**

I soci ordinari convenzionati, hanno diritto di partecipare - e far partecipare in forma mediata i propri soci - ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di

convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

I soci ordinari convenzionati devono versare alla Società i contributi associativi per conto dei rispettivi soci in conformità al rispettivo accordo o contratto o regolamento aziendale o atto di convenzione. In funzione delle convenzioni che la Società stipula per la istituzione e/o gestione di fondi sanitari integrativi, i fondi hanno diritto di partecipare in proprio e per conto dei propri soci alle assemblee purché siano iscritti da tre mesi nell'apposita sezione del libro dei soci, ma potranno esercitare il diritto di voto solo in merito al bilancio del rispettivo fondo sanitario integrativo; essi non potranno esercitare tale diritto qualora non siano in regola con tali versamenti e sempre che nei loro confronti non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

Il Consiglio di Amministrazione, dietro espressa richiesta, è tenuto a fornire informazioni e/o chiedere pareri ai soci ordinari convenzionati su materie che concernono specificatamente la gestione dei rispettivi fondi integrativi sanitari nel rispetto di quanto previsto da apposito regolamento.

#### **Soci onorari e sostenitori**

I soci onorari e sostenitori -persone fisiche o giuridiche- non devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e qualsiasi assistenza mutualistica.

#### **Partecipazione dei soci**

Al fine di assicurare la massima partecipazione di tutti i soci - anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti - alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate, la Società si dota di sedi, strutture e strumenti organizzativi idonei.

### **PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO**

#### **Art. 7**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato, anche preservando e dando attuazione alle finalità

eventualmente indicate dal donatore o dal *de cuius*, se compatibili con l'attività della Società e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento che garantiscano la consistenza patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.

In particolare la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La Società potrà in particolare destinare parte del proprio patrimonio ad iniziative di solidarietà sociale anche mediante la costituzione di enti idonei, mediante delibera assunta in conformità alle formalità previste per l'assemblea straordinaria.

#### **Art. 8**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così attribuiti alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art. 7.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci, entro sei mesi dal termine dell'anno cui si riferisce.

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 9**

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio sindacale

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 10**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) eleggere il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo;
- 3) approvare i regolamenti;

4)trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11**

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un socio.

#### **Art. 12**

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e potrà essere tenuta anche in tele e/o videoconferenza.

L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un ventesimo (1/20) dei soci.

La convocazione dell'assemblea deve essere pubblicata sull'albo della Società presso la sede legale, o comunicata ai soci almeno 15 giorni prima mediante lettera a ciascun socio, spedita anche per via telematica, ovvero con pubblicazione dell'avviso di convocazione su almeno un quotidiano locale.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

#### **Art. 13**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice-presidente in sua assenza, oppure da altro amministratore o socio designato dagli intervenuti in caso di assenza di entrambi.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o suo sostituto in sua assenza e dal Segretario.

#### **Art. 14**



Quando la Società ha almeno 500 soci, o nei casi in cui divenisse obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea dei Soci può essere costituita da delegati eletti in assemblee parziali, che hanno luogo a livello territoriale.

Il regolamento di attuazione del presente articolo dovrà uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) le assemblee parziali sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima;
- b) le assemblee parziali sono convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- c) la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee parziali deve precedere di almeno 7 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- d) ciascuna assemblea parziale è presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione o da un socio dallo stesso Consiglio designato appartenente al territorio cui si riferisce l'assemblea parziale;
- e) alle assemblee parziali si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'assemblea generale;
- f) ogni assemblea parziale elegge i propri delegati all'assemblea generale, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni 100 o frazione del totale dei soci di ogni territorio.

#### **Art. 15**

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sull'alienazione di beni sociali;
- 3) sullo scioglimento della Società;
- 4) sulla nomina dei liquidatori.

All'assemblea straordinaria si applicano tutte le norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria in materia: di valida costituzione, di diritto di voto, di procedure per la convocazione, di svolgimento dei lavori, di votazioni e di eventuale partecipazione di delegati eletti dai soci.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per la delibera di cui al punto 3) l'assemblea delibererà con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti all'assemblea stessa.

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **Art. 16**

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società, di

provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente ed il Vice-presidente della Società.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono il proprio compito in maniera gratuita. E' previsto il rimborso di spese viaggio ed altri eventuali oneri sostenuti in rappresentanza della società sulla base di idonea documentazione.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione deliberare sugli atti e contratti di cui all'articolo 3, ferme le competenze attribuite all'assemblea dalla legge e/o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il direttore della Società determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Spetta pure al Consiglio di Amministrazione assumere e licenziare il personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione, nonché di conferire eventuali incarichi professionali.

#### **Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri, oppure ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da tre Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

#### **Art. 18**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da spedire, anche per via telematica, non meno di cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza, con modalità che consentano ai consiglieri ed ai sindaci effettivi di essere informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, anche

se intervenuti all'adunanza con mezzi audio e/o video tali da consentire il riconoscimento del consigliere, la sua partecipazione alla discussione e al voto, nonché lo scambio di documentazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti e le votazioni avvengono mediante scheda e a scrutinio segreto, quando gli argomenti riguardino persone o affari, per cui taluno dei componenti il Consiglio possa avere interesse diretto.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta rieiezione della proposta.

#### **Art. 19**

Il consigliere che non partecipa a tre sedute in un esercizio sociale è considerato decaduto senza obbligo di reintegro per il Consiglio di Amministrazione, salvo riscontro di legittimi impedimenti dovuti a forza maggiore.

#### **PRESIDENTE**

##### **Art. 20**

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Società;
- 2) convoca l'assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 21**

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che ne nomina il presidente.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Qualora dovesse essere obbligatorio per legge, al collegio sindacale, o ad altro soggetto ritenuto idoneo per legge, sarà attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso dovrà essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

#### **REGOLAMENTI**

##### **Art. 22**

Il funzionamento della Società è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'assemblea e dalle disposizioni di legge in materia.

#### **NORME FINALI - LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 23**

Fatte salve le controversie relative al recupero di somme e/o crediti di denaro a qualsiasi titolo dovute alla Società dai soci, per le quali la Società, ove lo ritenga, è legittimata ad attivare la procedura giudiziaria, qualsiasi altra controversia concernente il presente statuto, nonché all'interpretazione ed applicazione dei regolamenti interni, sarà risolta mediante un arbitrato rituale con arbitro unico, nominato dal Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, che deciderà secondo diritto ed avrà sede in Trento.

##### **Art. 24**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto a favore di altra società di mutuo soccorso.

##### **Art. 25**

Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modifiche, nonché le disposizioni del codice civile applicabili e ogni altra normativa al tempo vigente.